

S. 1939/14 T.A.

RB 144/09
ora 306/1
rep 2240/1
el Pica

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Ugo Candia

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 144/2009 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 3.2.2014 e vertente

TRA

Rizzo Vito, titolare della "Termoclima di Rizzo Vito" (P.I. 041241220652), rapp.to e difeso dall'avv. **Antonietta Orlando**, giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Bocchini, in Napoli, via Filangieri n. 21

- RICORRENTE -

E

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 7.2.2013 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per il ricorrente: <<dichiarare la Regione Campania -in persona del suo legale rapp.te p.t.- responsabile dell'evento di danno; per l'effetto condannare la Regione Campania -in persona del suo legale rapp.te p.t.- al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Ditta Termoclima di Rizzo Vito a mezzo del pagamento in favore dell'istante della somma indicata nell'atto introduttivo del presente giudizio o quella somma maggiore o minore ritenuta secondo equità dall'interstato Tribunale, oltre interessi e rivalutazione dal di dell'evento e fino al soddisfo; con vittoria di spese, diritti ed onorari con distrazione a favore del costituito procuratore perché anticipatoria>> (così testualmente riportate nella comparsa

procuratore

conclusionale);

per la resistente: rigettarsi la domanda perché inammissibile e infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato alla Regione Campania in data 19.10.2009 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 11.1.2010, Rizzo Vito ha esposto: di essere titolare della ditta Termoclima, con sede in Agropoli (SA) alla via Grasso Telesino, che si occupa di impiantistica di macchine per la climatizzazione di ambienti, impianti termo-idraulici, impianti civili ed industriali antincendio; di essere proprietario di un fabbricato per civile abitazione alla località Mattine del comune di Agropoli, identificato nel catasto fabbricati del Comune di Agropoli al foglio 4, part. 353, sub 121-186-318; che il garage del predetto immobile veniva utilizzato all'epoca dei fatti di causa quale deposito del materiale della ditta di cui lo stesso è titolare; che nella notte del 22 ottobre 2005, alle ore 05.00 circa, lo straripamento del fiume Solofrone, in seguito alla rottura degli argini, aveva comportato l'inondazione dei terreni circostanti in località Mattine, tra cui anche l'immobile del ricorrente; che il materiale termo-idraulico (del valore di circa € 13.000,00) depositato nel suddetto garage era andato completamente distrutto e disperso a seguito e per effetto della suddetta tracimazione. Tanto premesso, ha evocato pertanto in giudizio innanzi a questo T.R.A.P. la Regione Campania, cui ha imputato la cattiva manutenzione del letto e degli argini del fiume, per sentirla condannare al risarcimento dei danni.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva, oltre che la fondatezza nel merito della domanda, allegando la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, ammessa ed assunta la prova per testi, disposta una c.t.u., depositata finalmente il 17.7.2012 la relazione tecnica (a firma dell'ing. Raffaele Puoti), all'udienza del 7.2.2013 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed all'udienza di discussione la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va, *in primis*, evidenziato che il ricorrente ha invocato il risarcimento dei danni subiti dai beni custoditi nel proprio box a seguito dell'esondazione del 22.10.2005.

In punto di diritto, va anzitutto osservato che la **legittimazione** si determina sulla base della domanda e della prospettazione attorea e che nella specie il ricorrente si è qualificato

proprietario dei beni danneggiati, ossia astrattamente titolare del diritto al risarcimento dei danni subiti *jure proprio*.

L'identificazione del titolare del diritto in concreto, poi, è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

In punto di fatto, risulta incontroverso e documentato che il cespite di cui è causa sia di proprietà del ricorrente Rizzo Vito (cfr. l'atto per notar Fasano del 3.7.2002 e le visure catastali, in atti), così come i beni e le attrezzature ivi custodite (cfr. le fatture in atti), per cui non può dubitarsi del fatto che alla data dell'evento dannoso fosse anche nella disponibilità del ricorrente (cfr. anche le deposizioni dei testi escussi e la documentazione fotografica in atti) e che questi abbia diritto ad invocare il risarcimento dei danni patiti.

Al riguardo anche il c.t.u. ha riferito che *<<in località Mattine sorge il complesso residenziale in questione dove la parte attrice Rizzo Vito è proprietario, tra l'altro, di un'abitazione unifamiliare, sviluppantesi su due livelli – piano terra e piano primo – per complessivi 7 vani, e di un garage interrato di 60 metri quadrati. La parte Rizzo Vito, titolare di una ditta individuale di impiantistica termoidraulica denominata Termoclina di Rizzo Vito, utilizza detto garage a locale di deposito di materiale da lavoro per l'installazione di impianti. La ditta Termoclina si occupa anche di installazione di impianti di climatizzazione degli ambienti e di impianti antincendio>>* (pag. 3 della relazione).

2) Ribadito che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea, del pari va ritenuta sussistente la **legittimazione passiva dell'ente resistente**, al quale è stata imputata la mancata esecuzione degli interventi necessari ad ovviare a carenze strutturali degli argini, oltre che la insufficiente manutenzione e pulizia del letto del corso d'acqua di cui è causa. Alla stregua della prospettazione attorea, nessun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione della Regione Campania. Invero, le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categorie e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione dei corsi d'acqua naturale, spettano alla Regione Campania. È incontroverso, poi, e risulta dagli atti che l'alveo Solofrone è un corso d'acqua naturale (che *<<nasce nel territorio del comune di Giungano, alle pendici della collina del comune di Trentinara, e si sviluppa nella piana, presentando diversi affluenti in sinistra e destra della sezione principale di deflusso, per una lunghezza di circa 12 chilometri e per un'area drenata di circa 64 chilometri quadrati. Percorre il territorio comunale di Giungano, Ogliastro Cilento, Capaccio e Agropoli, dove sfocia in mare dopo aver attraversato le località Mattine e Streppina>>* cfr. la descrizione dei luoghi nella relazione del c.t.u., a pag. 3). Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle



competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

3) Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale e della documentazione in atti, anche fotografica, è rimasto inequivocabilmente accertato che in data 22.10.2005, in occasione di piogge di rilevante intensità ma non di carattere eccezionale, il torrente che scorre nei pressi del Parco Mari Silvi (identificato dal c.t.u. nel Solofrone), rotti gli argini, è esondato, invadendo i terreni sottostanti e, tra l'altro, la proprietà del ricorrente. In particolare, il teste di parte ricorrente, escusso all'udienza del 28.10.2010, il mar. llo della Polizia Locale del Comune di Agropoli, Cauceglia Sergio, testualmente ha riferito << *lavoro come sottufficiale della Polizia locale del Comune di Agropoli ed intervenni insieme ad altri colleghi e vigili del Fuoco, in località Mattine in data 22.10.2005 quando tutta la zona fu allagata a seguito dell'inondazione del fiume Solofrone. Tutti i box del Parco adiacente al fiume furono allagati, con danni alle merci, alle macchine ivi depositati. I vigili del Fuoco eliminarono l'acqua che arrivava al soffitto con idrante, ricordo che trovammo nel box della ditta ricorrente, una macchina Audi di colore blu, una moto e materiale idraulico. L'alveo del fiume era invaso da sterpi, rifiuti e l'acqua non defluiva facilmente a causa della presenza di una tubazione posta in senso trasversale rispetto al fiume. Si determinò un effetto diga che causò la tracimazione del fiume*>>. Tali circostanze sono state, altresì, confermate da un altro teste di parte ricorrente, Villani Stefano, il quale ha confermato che nella notte del 22 ottobre del 2005 le acque del fiume Solofrone hanno rotto gli argini nel tratto che attraversa la località Mattine di Agropoli e che di conseguenza vi è stata l'inondazione completa dei terreni circostanti tra cui anche l'immobile di proprietà del ricorrente. Il teste escusso Villani ha confermato, altresì, la presenza di materiale termo-idraulico nel box di proprietà del ricorrente, dichiarando testualmente: << *posso dire che nel box era depositato materiale idraulico, una vettura Audi ed una motocicletta. Il box fu smontato con l'ausilio di bobcat per cui il materiale quanto depositato divenne inutilizzabile*>>.

Inoltre, come accertato in altri giudizi concernenti il medesimo evento (cfr. le sentenze citate dal ricorrente in comparsa conclusionale, n.108/09, n.73/09, n.107/09, n.128/2009 del TRAP di Napoli) e come constatato dal c.t.u., risulta di tutta evidenza che la causa della esondazione dell'acqua, ovvero della rottura della sponda dell'argine del corso in questione, è dovuta allo stato di manutenzione di tale tratto dell'alveo, che era all'epoca



pessimo, atteso che da tempo esso non era stato oggetto di alcun intervento di pulizia ed espurgo, con la conseguenza che si era accumulata un gran quantità di sedimenti alluvionali e detriti, con rilevante riduzione della sezione idraulica ed innalzamento del letto dell'alveo, per di più invaso da vegetazione spontanea e rifiuti di vario genere, e che, proprio per gli accertati impedimenti al libero deflusso delle acque ed innanzi menzionati, non appena ha ricevuto acque in una quantità superiore alla portata ordinaria, il torrente ha subito la rottura dell'argine con la conseguente tracimazione. Al riguardo il c.t.u. ha riferito che l'esondazione di cui è causa <<è dovuta a mancata manutenzione del corso d'acqua. La folta e incolta vegetazione del corso d'acqua ha funzionato da ostacolo e da impedimento al regolare deflusso idraulico. La riduzione della sezione idrica di deflusso in corrispondenza del ponte della S.S. 18, l'ostruzione della stessa determinatasi dall'accumulo del materiale, vegetazione e altro, trasportato dal corso d'acqua ha determinato un rigurgito a monte con innalzamento del pelo libero di deflusso e il conseguente straripamento delle sponde. La tracimazione delle sponde del Solofrone ha determinato, in località Mattine, l'allagamento delle aree latitanti il corso d'acqua. In particolare, come si rileva dal rilievo fotografico in atti di causa, l'intero centro residenziale condominio Parco "Marisilvi" è stato inondato dalle acque tracimate dal corso d'acqua, che hanno letteralmente invaso e colmato i garage al piano interrato, provocando danni agli elementi architettonici di rifinitura delle pareti come gli infissi e gli impianti, nonché alle cose in essi allocate. Inoltre, le sponde del corso d'acqua sono state erose durante l'esondazione e il successivo prosciugamento delle acque>> (pag. 10 della relazione).

La dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo allegata, non è stata provata dalla convenuta, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Anzi, è stata categoricamente esclusa dal c.t.u. (cfr. *amplius* pagg. 4-11 della relazione). Del resto, questo giudice ha già accertato in altre vertenze, sulla scorta di consulenze tecniche d'ufficio, che al momento degli eventi piovosi del 21 e 22 ottobre i fiumi ed i canali, nel territorio di Agropoli, presentavano una condizione di manutenzione ordinaria assente e che le precipitazioni, sicuramente abbondanti, non sono state di carattere eccezionale.

Ai fini della quantificazione del danno, va evidenziato che i testi escussi hanno confermato che il locale-deposito attoreo è stato inondato e che le acque, miste a fango e detriti, hanno gravemente danneggiato i beni in esso custoditi (genericamente indicati come <<materiale idraulico, una vettura Audi ed una motocicletta>>). Peraltro, il c.t.u. non è stato in grado di quantificare i danni, in quanto <<dalla documentazione depositata e dalle deposizioni dei testi non è stato possibile identificare materiale, beni, oggetti e quant'altro presenti nel garage della parte attrice all'atto dell'inondazione. Difatti, i testi fanno riferimento "alle merci, alle

macchine ivi depositati." e "nel box era depositato materiale idraulico, una vettura Audi ed una motocicletta", non rinvenuti in sede di sopralluogo. Per cui non è possibile verificare e quantificare i danni. Né all'uopo può soccorrere la trascrizione dell'atto di vendita dell'ACI della motocicletta versata in atti, in assenza della motocicletta stessa da poter verificare. Inoltre, il prezzo di acquisto sul certificato ACI è scritto a mano. Parimenti per il materiale non è dato conoscere, dalla prova testi e dalla documentazione in atti, le quantità e la qualità dello stesso, presente in garage all'atto dell'inondazione>> (pag. 12 della relazione).

Effettivamente le foto inserite nella produzione attorea (specie quella numerata 13, che ritrae i beni contenuti nel locale, così come si trovavano subito dopo l'evento) non risultano esaustive, in quanto consentono di affermare che nel locale vi erano materiali di vario genere e che erano gravemente danneggiati, ma non permettono di stabilire con precisione di quali beni si tratti e, soprattutto, se vi sia corrispondenza con tutti quelli di cui alle fatture versate in atti.

Anche con riguardo alla vettura ed alla moto mancano sia riscontri relativi al valore dei beni al momento dell'evento, sia indicazioni relative ai costi per il ripristino effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento il ricorrente non ha ritenuto di produrre).

In presenza di siffatte lacune probatorie, certamente imputabili al ricorrente, che avrebbe potuto offrire un report fotografico più analitico o, meglio ancora, richiedere nell'immediatezza dei fatti un accertamento tecnico preventivo, va osservato che la quantificazione dei danni operata dal ricorrente (che indica la somma di € 13.000,00) risulta spropositata e che il valore delle masserizie, quale desumibile dalla foto, non può ritenersi superiore ad € 3.000,00 (ossia non più di 1/4 di quello indicato dal ricorrente) e che per le riparazioni dei veicoli può ritenersi congrua la somma di € 1.300,00.

Pertanto, in via equitativa, i danni possono quantificarsi pari ad € 4.300,00.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 4.300,00.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (22.10.2005) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato



mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, tenendo conto del valore della controversia, ragguagliato al *devisum* (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate, a carico della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Termoclima di Rizzo Vito nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Termoclima di Rizzo Vito dell'importo di € 4.300,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 193,26 per spese ed in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del doppio), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario; ponendo a carico definitivo della Regione le spese di c.t.u., come liquidate.

Così deciso a Napoli il 3.2.2014

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

